



Il Ministro della cultura

Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per il diritto di prestito pubblico.

VISTA la direttiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale e, in particolare, l'articolo 6, commi 1, 2 e 3;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, e, in particolare, l'articolo 69;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 52;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera e), relativo al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore e altre misure urgenti*”, che disciplina il coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Presidenza del Consiglio dei ministri svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, con particolare riferimento all'articolo 30 in ordine alle competenze attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di diritto d'autore;

VISTO l'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui «*In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori - (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le*



Il Ministro della cultura

biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti...»;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 580, in base al quale «*Al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2007, con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 132, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono stati stabiliti gli indirizzi per la ripartizione del predetto Fondo, nonché le percentuali spettanti agli aventi diritto, prevedendo, per questi ultimi, la facoltà di poter destinare, per il tramite delle rispettive Associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, le relative quote di remunerazione a scopi di carattere generale, quali iniziative volte alla promozione del libro e della lettura;

CONSIDERATO che in occasione dell'approvazione del predetto decreto ministeriale 18 giugno 2007 sono state sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, riunione del 31 maggio 2007, e le associazioni di categoria interessate, riunione dell'11 aprile 2007;

CONSIDERATO che i predetti indirizzi per la ripartizione del Fondo non sono oggetto di modifica e sono integralmente richiamati;

VISTO il successivo decreto ministeriale 10 dicembre 2007, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha ripartito il predetto Fondo secondo le seguenti percentuali: 83% opere a stampa e audiolibri; 5% fonogrammi; 12% videogrammi;

VISTO il successivo decreto ministeriale 15 ottobre 2009, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, nello stabilire la misura percentuale della provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle diverse categorie di aventi diritto, ha previsto una ripartizione collettiva a favore delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello nazionale, in ognuno dei settori previsti dal decreto in oggetto;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2013, con il quale sono stati disciplinati i tempi e le modalità per l'accesso al Fondo per il diritto di prestito pubblico da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolamentati i termini entro i quali sarà possibile esercitare l'accesso al Fondo;



Il Ministro della cultura

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017 recante “*Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per il diritto di prestito pubblico da parte delle Associazioni maggiormente rappresentative di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 15 ottobre 2009. Definizione di criteri per l’ottimizzazione delle procedure di gestione dei fondi ripartiti*”;

RITENUTO necessario aggiornare, ottimizzare e razionalizzare le modalità di accesso, utilizzo e rendicontazione del Fondo, in ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità, controllabilità e correttezza amministrativo-contabile, dettando in questa sede una disciplina organica ed unitaria;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto regola le modalità di accesso, utilizzazione e rendicontazione del Fondo per il diritto di prestito pubblico di cui all’articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, (d’ora in avanti “Fondo”), istituito presso il Ministero della cultura.

2. Ai sensi dell’articolo 69 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni, il compenso per il diritto di prestito è riferito agli esemplari a stampa, ai fonogrammi e ai videogrammi prestati dalle biblioteche e dalle discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche delle università e delle scuole di ogni ordine e grado.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (d’ora in avanti “SIAE”) secondo le percentuali che di seguito si stabiliscono:

- Opere a stampa e audiolibri 83%;
- Fonogrammi 5%;
- Videogrammi 12%.

4. Rispetto al riparto del fondo secondo le percentuali di cui al comma 3, la SIAE opera la seguente suddivisione tra gli aventi diritto:

- Opere a stampa: 50% agli autori e 50% agli editori;
- Fonogrammi: 30% agli autori, 30% agli editori, 20% ai produttori e 20% agli artisti interpreti o esecutori;
- Videogrammi: 30% agli autori, 30% agli editori, 20% ai produttori originali di opere audiovisive, 20% ad artisti interpreti o esecutori.

5. Le quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico, suddivise per ogni tipologia secondo le percentuali di cui al comma 3, e da attribuire alle rispettive categorie di aventi diritto secondo le percentuali di cui al comma 4, sono corrisposte dalla SIAE, in modo complessivo, alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in ciascuno dei rispettivi ambiti, che ne facciano richiesta, secondo i termini e le modalità stabiliti con il presente decreto.

6. La provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo, secondo le modalità di cui al precedente comma 5, è determinata nella percentuale del 7,50% e l’utilizzazione delle quote del Fondo è affidata, conformemente agli scopi di carattere generale di cui alle aree tematiche indicate all’articolo 4 del presente decreto, alle autonome determinazioni delle Associazioni di categoria interessate, adottate sulla base dei rispettivi statuti e delibere associative.

7. I fondi non richiesti dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in conformità al presente decreto, saranno erogati dalla SIAE, previa autorizzazione del Ministero della cultura, direttamente agli aventi diritto con ripartizione analitica, secondo le percentuali di cui ai



Il Ministro della cultura

precedenti commi 3 e 4. In tal caso, come negli altri casi di ripartizione analitica previsti dal presente decreto, la provvigione della SIAE è determinata nella misura del 22%.

8. Ai fini dell'aggiornamento statistico delle percentuali di ripartizione del Fondo, le biblioteche e le discoteche mettono a disposizione della SIAE ed aggiornano con cadenza triennale, anche in base ad appositi accordi, i dati statistici relativi ai volumi dei prestiti, utilizzando anche rilevazioni a campione.

Articolo 2

(Requisito della maggiore rappresentatività)

1. Possono accedere al Fondo le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per ciascuno degli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. Ai fini della dimostrazione del requisito della maggiore rappresentatività, l'Associazione è tenuta a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, *ex* articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in cui viene attestato, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali:

- a) il numero complessivo degli associati con diritto di voto e in regola con le quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di accesso al Fondo e che abbiano conferito espressa delega;
- b) la qualità di aventi diritto degli associati, ovvero la corrispondenza alla categoria interessata alla ripartizione del Fondo;
- c) il possesso da parte degli associati dei requisiti minimi indicati nel proprio Statuto o nell'Atto costitutivo, richiesti ai fini dell'appartenenza alla categoria, che può essere attestata, tra l'altro, dal numero di pubblicazioni o interpretazioni musicali o trasposizioni cinematografiche e similari riconducibili all'associato.

Articolo 3

(Termini e modalità di accesso al Fondo)

1. Ogni anno, dal 1° al 31 gennaio, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in ciascuno degli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, che intendono chiedere l'accesso al Fondo, presentano una apposita istanza all'Ufficio del Ministero della cultura competente in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

2. L'istanza di cui al comma 1, in regola con le vigenti disposizioni sulla marca da bollo e resa dal legale rappresentante dell'Associazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, deve contenere:

- a) la dichiarazione di impegno a destinare la quota eventualmente ricevuta esclusivamente ad uno o più progetti senza fini di lucro inerenti ad una delle aree tematiche di cui all'articolo 4 del presente decreto;
- b) la dichiarazione di impegno a realizzare le attività di cui al precedente punto a) entro 18 mesi dal ricevimento delle risorse;
- c) la manleva nei confronti della SIAE rispetto ad eventuali rivendicazioni di singoli associati aventi diritto, anche in ordine alla non corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'impiego dei fondi percepiti;
- d) la dichiarazione di impegno alla costituzione - secondo i criteri di cui al successivo comma 4 - di un adeguato fondo di garanzia, volto a far fronte alle eventuali pretese dei singoli associati aventi diritto;
- e) l'accettazione di tutti i controlli che saranno disposti dall'Amministrazione sull'utilizzo delle risorse erogate;



Il Ministro della cultura

3. All'istanza di cui al comma 1, devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, *ex* articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in ordine al requisito di cui all'articolo 2;
- b) una relazione analitica relativa ad uno o più progetti senza fini di lucro inerenti a una o più aree tematiche di cui all'articolo 4 del presente decreto, unitamente ad un preventivo dei costi da sostenere per la relativa realizzazione;
- c) copia conforme all'originale dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione;
- d) elenco della composizione delle cariche sociali.

4. Il fondo di garanzia è costituito dal 10% della somma ricevuta, fino al raggiungimento di una consistenza pari al 75% della media delle somme ricevute negli ultimi tre anni, e deve risultare liquido e di pronta utilizzazione, non potendo essere impiegato per operazioni aventi finalità diverse da quelle poste a garanzia. In caso di scioglimento dell'Associazione le quote accantonate al fondo di garanzia saranno restituite a SIAE e verranno considerate come "somme non attribuite" e, come tali, verranno gestite ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

5. Sono esonerate dalla presentazione dei documenti di cui ai punti c) e d) del comma 3 del presente articolo le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative che abbiano già presentato tale documentazione negli anni precedenti, a condizione che non siano sopraggiunte modifiche inerenti ai medesimi.

Articolo 4 (Aree tematiche)

1. I progetti senza fini di lucro realizzabili con le risorse del Fondo devono essere attinenti alle seguenti aree tematiche:

- a) promozione e sostegno di autori, traduttori, artisti, interpreti ed esecutori;
- b) iniziative volte alla promozione di attività a favore della conoscenza del diritto d'autore e al rispetto della legalità;
- c) sostegno a biblioteche e mediateche pubbliche;
- d) attività a sostegno della lettura, dell'audiovisivo, del cinema e della musica;
- e) attività di studio, indagine, ricerca, sviluppo e innovazione sui prodotti culturali rilevanti ai fini della ripartizione del fondo.

2. Le suddette aree sono enunciate a mero titolo esemplificativo ed eventuali ulteriori aree non previste tra quelle indicate potranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione.

3. Nell'ambito delle aree tematiche di cui ai commi 1 e 2, sono ammesse al finanziamento mediante le risorse del Fondo le spese per le seguenti attività:

- a) manifestazioni in biblioteche, scuole, comunità quali presentazione di libri, conferenze, eventi tematici, proiezioni di film, lezioni, ascolto di brani musicali anche attraverso iniziative multi disciplinari a favore di scolaresche o rivolte a fasce sociali deboli in ambiti particolarmente disagiati;
- b) organizzazioni di mostre di settore, nazionali e internazionali;
- c) acquisto di pubblicazioni per le biblioteche o mediateche pubbliche;
- d) compartecipazione a progetti di altri soggetti, pubblici o privati con le medesime finalità sempre per le tipologie di spese ammissibili di cui al successivo articolo 6;
- e) concorsi, premi, borse di studio, tirocini o altre iniziative intraprese secondo procedure trasparenti e debitamente pubblicizzate volte a incentivare la creatività;
- f) attività di sensibilizzazione in materia di lotta alla pirateria e alla contraffazione;
- g) ricerche sui mercati e sui consumi culturali e sul diritto d'autore;



Il Ministro della cultura

h) attività di promozione e divulgazione nelle medesime aree di cui alla lettera g).

4. Eventuali altre tipologie di attività non previste tra quelle elencate al precedente comma 3 possono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

Articolo 5 (Istruttoria)

1. L'Ufficio ministeriale competente, ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, verifica la sussistenza e la regolarità del requisito della maggiore rappresentatività, nonché la regolarità delle istanze e dei relativi allegati, riservandosi di richiedere, qualora ritenuti necessari, chiarimenti e/o documentazione integrativa, ed effettuando idonei controlli ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, anche a campione.

2. L'Ufficio ministeriale competente, in particolare:

- a) valuta la relazione analitica in ordine alla inerenza del progetto/i ad una delle aree tematiche di cui all'articolo 4 del presente decreto, e l'ammissibilità dei relativi costi preventivati per la sua realizzazione;
- b) verifica le caratteristiche del fondo di garanzia, ivi compresa la sua adeguatezza;
- c) valuta, sentito il parere della SIAE, l'idoneità della manleva, in particolare sotto il profilo della completezza.

3. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, l'Ufficio ministeriale competente comunica alla SIAE ed alla Associazione interessata, in caso di esito positivo, il nominativo dell'Associazione maggiormente rappresentativa individuata per ciascun ambito di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, e la quota del Fondo da attribuire alla stessa. Entro 30 giorni da tale comunicazione, la SIAE trasferisce detta quota del Fondo all'Associazione individuata.

4. In difetto di conformità al presente decreto, l'Amministrazione rigetta l'istanza notificando l'esito all'Associazione.

5. L'Associazione è tenuta, inoltre, a pubblicare sul proprio sito web tutti i dettagli relativi al progetto presentato e da realizzare con le risorse del Fondo, eventualmente indicando le persone fisiche e giuridiche che hanno collaborato al medesimo, o contribuiranno a realizzare le attività ad esso inerenti. L'Associazione autorizza, altresì, la pubblicazione delle medesime informazioni sul sito dell'Amministrazione.

Articolo 6 (Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le spese preventivate nella relazione analitica allegata alla domanda di cui all'articolo 3 del presente decreto, strettamente connesse alla realizzazione delle attività progettuali anche laddove queste siano delegate, in tutto o in parte, a società o altri soggetti giuridici controllanti, controllati o in qualsiasi altro modo collegati all'Associazione.

2. Non sono ammesse le spese di cui beneficino società o altri soggetti giuridici il cui controllo, diretto o indiretto, sia riconducibile a membri degli organi decisionali della Associazione destinataria, o da cui tali membri ricevano compensi o qualsivoglia utilità diretta o indiretta. Saranno esclusi i progetti delle Associazioni che presentino conflitti di interesse, anche solo potenziali, tra i componenti dei propri organi decisionali ed i beneficiari dei fondi, i soggetti attuatori ed i fornitori utilizzati.

3. Eventuali spese per attività diverse da quelle indicate nel presente decreto devono essere autorizzate dall'Amministrazione, dietro espressa richiesta da parte dell'Associazione.



Il Ministro della cultura

Articolo 7

(Rendicontazione sull'utilizzo delle risorse)

1. Dal 1° al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state erogate le risorse del Fondo, l'Associazione beneficiaria è tenuta a presentare all'Ufficio ministeriale competente:

- a) il rendiconto delle attività svolte e delle spese effettuate nel corso dell'anno precedente utilizzando le risorse del Fondo assegnate, sulla base dello schema di cui all'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, indicando analiticamente le voci di spesa;
- b) una relazione analitica sulle attività svolte con l'impiego delle risorse suddette;
- c) il bilancio consuntivo dell'Associazione vidimato da un soggetto abilitato, con riferimento all'anno precedente a quello in cui si propone domanda.

In alternativa al bilancio vidimato è consentita la presentazione di una certificazione, redatta da un soggetto abilitato, relativa alla gestione complessiva dell'Associazione, che evidenzi in maniera analitica la totalità delle entrate e delle uscite

- d) le fatture e ogni altro documento di spesa relativi all'impiego di tutti i fondi utilizzati dovranno, a richiesta, essere presentati all'Amministrazione per eventuali controlli.

2. Secondo l'impegno assunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), l'utilizzo dei fondi percepiti deve essere concluso entro 18 mesi dall'erogazione. Non è prevista la concessione di proroghe, salvo in casi eccezionali ed esclusivamente a seguito di motivata richiesta.

3. La rendicontazione da parte dell'Associazione beneficiaria del Fondo deve essere unitaria e contenere tutti gli elementi relativi alle attività poste in essere anche, eventualmente, dai soggetti delegati. Le stesse regole di rendicontazione previste per le Associazioni si applicano conseguentemente ai soggetti delegati ed in particolare, tra gli altri, alle società di servizi di cui l'Associazione controlla, anche indirettamente, una quota maggiore del 20% del capitale, alle Associazioni costituenti federazioni destinatarie, alle Associazioni, fondazioni o altre entità, non a fini di lucro, in cui l'Associazione destinataria abbia, anche indirettamente, poteri di nomina degli organi decisionali e cui abbia affidato in tutto o in parte le attività di cui all'articolo 4, comma 3. A tal fine l'Associazione che accede al Fondo è tenuta a dare evidenza, nella propria rendicontazione da presentare nei termini e nelle modalità di cui al presente decreto, dei costi sostenuti da ciascun soggetto delegato.

4. L'Amministrazione può richiedere a ciascun beneficiario, successivamente all'utilizzo dei fondi, ulteriori integrazioni documentali al rendiconto, ivi incluse copie dei documenti di spesa. Il rendiconto dovrà essere approvato dall'Amministrazione entro il trentesimo giorno dal suo ricevimento. Detto termine è interrotto durante il periodo intercorrente tra la data delle eventuali richieste di integrazioni e/o copie di documenti da parte dell'Amministrazione, e la data dell'effettivo invio da parte dell'Associazione.

Articolo 8

(Norme di salvaguardia)

1. L'Amministrazione si riserva, dandone comunicazione alla SIAE, di revocare quanto erogato, di sospendere o ridurre l'erogazione delle risorse all'Associazione in capo alla quale vengano riscontrati, anche alternativamente:

- a) ritardi ingiustificati nella consegna della documentazione di cui all'articolo 7;
- b) mancata aderenza delle attività svolte alle aree tematiche di cui all'articolo 4;
- c) mancato rispetto del termine di 18 mesi di cui agli articoli 3, comma 2, lettera b), e 7, comma 2;
- d) mancata corrispondenza tra spese rendicontate ed attività effettivamente svolte;
- e) irregolarità nella rendicontazione delle spese o carenze nella documentazione presentata;



Il Ministro della cultura

f) mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto;

g) perdita della maggiore rappresentatività dell'Associazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'Amministrazione si riserva altresì di escludere l'Associazione dall'accesso al Fondo per gli anni successivi.

3. Nel caso in cui l'Ufficio ministeriale competente accerti la sussistenza di una delle fattispecie sopra elencate, provvederà a disporre la revoca delle risorse attribuite e/o la sospensione dell'erogazione in corso. In caso di revoca, la restituzione delle somme da parte dell'Associazione destinataria del provvedimento potrà avvenire anche mediante sottrazione in compensazione delle somme eventualmente spettanti per l'annualità o le annualità successive a quella per cui si è determinata la revoca. La revoca potrà essere parziale nei casi di minore gravità, ovvero qualora le irregolarità rilevate riguardino solo parte delle attività o delle spese rendicontate. Il nominativo dell'Associazione destinataria del provvedimento di revoca e/o sospensione è comunicato tempestivamente alla SIAE. Detta Associazione dovrà, entro i successivi trenta giorni, procedere alla restituzione alla medesima SIAE delle somme in precedenza erogate, salvo che l'Amministrazione non abbia disposto la compensazione sopra prevista.

4. In ogni caso, qualora una Associazione perda la maggiore rappresentatività sarà comunque tenuta, per i cinque anni successivi all'ultimo anno in cui ha percepito la quota di Fondo spettante, a mantenere il fondo di garanzia di cui all'articolo 3, comma 4, al fine di tutelare gli aventi diritto. Alla scadenza di tale periodo l'Associazione sarà tenuta a restituire le somme conferite nel fondo di garanzia alla SIAE, che provvederà alla ripartizione analitica per il settore di competenza.

Articolo 9

(Somme non attribuite)

1. Le somme non attribuite alle Associazioni beneficiarie, ovvero quelle restituite in seguito ad un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 8, sono ripartite e distribuite dalla SIAE tra gli aventi diritto secondo le modalità stabilite all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.

Articolo 10

(Abrogazioni - Disposizioni transitorie)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso al Fondo per il diritto di prestito pubblico a partire dalla ripartizione del Fondo relativa all'annualità 2024.

2. I decreti ministeriali 18 giugno 2007, 10 dicembre 2007, 15 ottobre 2009, 25 giugno 2013 e 27 luglio 2017, indicati nelle premesse del presente decreto, sono abrogati e continuano ad applicarsi limitatamente alla procedura di ripartizione del Fondo annualità 2023. Le Associazioni beneficiarie di detto Fondo saranno tenute a presentare la rendicontazione, accompagnata dalla documentazione di cui all'articolo 7 del presente decreto, entro il 30 giugno 2026.

3. La domanda per l'accesso al Fondo per il diritto di prestito relativa all'annualità 2024 dovrà essere proposta dal 1° al 31 gennaio 2025, con le modalità stabilite dagli articoli 3 e seguenti del presente decreto. L'Ufficio concluderà l'istruttoria, comunicando l'esito alla SIAE per la successiva erogazione ai beneficiari, entro il 30 aprile 2025. Entro il 31 ottobre 2026, le Associazioni beneficiarie saranno tenute a presentare la rendicontazione, accompagnata dalla documentazione di cui all'articolo 7 del presente decreto.

4. La domanda per l'accesso al Fondo per il diritto di prestito relativa all'annualità 2025 dovrà essere proposta dal 1° al 30 settembre 2025 con le modalità stabilite dagli articoli 3 e seguenti del presente decreto. L'Ufficio concluderà l'istruttoria, comunicando l'esito alla SIAE per la successiva



Il Ministro della cultura

erogazione ai beneficiari, entro il 31 dicembre del medesimo anno. Entro il 30 giugno 2027 le Associazioni beneficiarie saranno tenute a presentare la rendicontazione, accompagnata dalla documentazione di cui all'articolo 7 del presente decreto.

5. La domanda per l'accesso al Fondo per il diritto di prestito relativa all'annualità 2026 dovrà essere proposta dal 1° al 31 gennaio 2026, ai sensi degli articoli 3 e seguenti del presente decreto. Le Associazioni beneficiarie saranno tenute a presentare la rendicontazione, accompagnata dalla prescritta documentazione, ai sensi dell'articolo 7.

Il presente decreto sarà sottoposto agli Organi di controllo. Del presente decreto verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell'Ufficio competente.

Roma, 8 agosto 2024

IL MINISTRO

Allegato 1 SCHEDA DI RENDICONTAZIONE**DENOMINAZIONE PROGETTO****DESCRIZIONE****COSTI DEL PROGETTO**

Descrizione	Importo in euro	Fattura/e	note
Ideazione progetto			
Lavori tipografici/materiale editoriale			
Internet/creazione sito web			
Pubblicità e promozioni			
Personale e collaborazioni			
Affitto e allestimento di locali destinati a convegni e manifestazione varie connesse al progetto			
Spese gestione evento			
Premi concorsi			
Spese viaggi			
Altre spese (da specificare)			
Totale a carico del Fondo			